

Procedura di gara in e-procurement, utilizzando la piattaforma www.acquistinretepa.it – gestita da CONSIP S.p.A. - per la fornitura, in acquisto, di n. 2 Server con Storage condiviso e n.2 licenze Sistema Operativo Red Hat Linux Enterprise 8.X e Servizi Accessori – distinta in un unico lotto, unico ed indivisibile, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) Dlgs 50/2016.

Lotto 1 “Infrastruttura Server per SIO e Storage” - CIG: 9494133666

RDO n. 3326771

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura, in acquisto, di n. 2 Server con Storage condiviso e n.2 licenze Sistema Operativo Red Hat Linux Enterprise 8.X e relativi Servizi Accessori, distinta in un unico lotto, unico ed indivisibile, per lo sviluppo e realizzazione del nuovo sistema SIO di quest'ARNAS Garibaldi, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "Fornitore": Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
- “Amministrazione Contraente-Ente”: la struttura del Servizio Sanitario Regionale che utilizza il contratto nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;
- “Ordinativo di fornitura”: si intende l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax o posta elettronica certificata, con cui l'Azienda del Servizio Sanitario utilizza il contratto e che dettaglia almeno, di volta in volta, la quantità e tipologia di prodotto che l'Azienda intende acquistare dall'Operatore economico, nonché il luogo di consegna, l'indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- Verbale della “Verifica di conformità”: Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dall'Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula del contratto e dell'Ordinativo di Fornitura;
- “Apparecchiatura / Server” si intende il server completo, comprensivo di tutte le componenti della

- configurazione base e delle eventuali opzioni accessorie richieste dall'Amministrazione ordinante;
- "Servizi connessi": si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, Iva esclusa, offerto in sede di gara;
- "giorni lavorativi": si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura è la fornitura, in acquisto, di n. 2 Server con Storage condiviso, dotati di licenza Sistema Operativo Red Hat Linux Enterprise 8.X e relativi Servizi Accessori, distinta in un unico lotto, unico ed indivisibile, come specificato nel Capitolato Tecnico, della durata di mesi trentasei (36), per un importo a base asta di € 90.000,00 Iva escl.

Per l'unico lotto oggetto della presente fornitura è prevista la prestazione dei seguenti servizi accessori:

- a) Assistenza full risk H24 per anni 3: tutti i servizi dovranno essere eseguiti da personale qualificato in possesso di specifica certificazione come di seguito indicato;
- b) n. 20 giornate professionali necessari per implementazione, installazione, configurazione, ed ogni altra attività necessaria, nessuna esclusa, alla corretta realizzazione/installazione dell'infrastruttura server;

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti da personale qualificato in possesso delle seguenti certificazioni riscontrabili/dimostrabili mediante apposito certificato unipersonale da inserire come allegato all'offerta pena esclusione: Veem VMCE e VCP-DVC VMware.

Si precisa che la base d'asta di € 90.000,00 Iva escl. indicata si riferisce all'importo totale per la fornitura comprensiva di n. 2 Server, n. 1 Storage condiviso, n. 2 Licenze Sistema Operativo RED HAT Linux Enterprise 8.X e relativi Servizi Accessori (Assistenza full risk H24 per anni 3 – n. 20 giornate professionali).

Non sono ammessi ordinativi minimi di fornitura.

Si precisa che la fornitura in oggetto, comprensiva dei Server e di tutte le componenti indicate nello specifico Capitolato Tecnico, dovrà essere consegnata a quest'Amministrazione in un tempo non superiore a 70 giorni solari (termine perentorio).

Ai fini della presentazione dell'offerta, è vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel Capitolato Tecnico.

Nel corso di tutta la durata dell'appalto, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche

tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti aggiudicati con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati espressamente da questa Azienda Garibaldi.

La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:

1. Tutta la fornitura dovrà presentare caratteristiche tecniche minime non inferiori a quelle riportate nel Capitolato Tecnico;
2. Tutte le apparecchiature in configurazione base dovranno essere nuove di fabbrica, ed essere costruite utilizzando parti nuove;
3. Il Fornitore dovrà certificare e garantire l'interoperabilità di tutti i componenti che costituiscono la soluzione architettuale proposta;
4. Per ciascuna apparecchiatura dovrà essere fornita una copia digitale della manualistica tecnica completa, edita dal produttore; la documentazione dovrà essere in lingua italiana, oppure, se non prevista, in lingua inglese.

Tutte le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n.80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;

In sede di Verifiche Tecniche dovrà essere prodotta tutta la certificazione (anche in autocertificazione) attestante la sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite.

3. DURATA

L'appalto ha durata di 36 (trentasei) mesi, a motivo della durata dei servizi accessori, a decorrere dalla data che verrà stabilita in sede di stipula del contratto. È escluso ogni tacito rinnovo.

Per "durata" del contratto si intende il periodo di utilizzo del medesimo mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura.

4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel Capitolato Tecnico devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature, a pena di esclusione dalla presente gara o, in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne, di risoluzione del contratto.

5. SERVIZI CONNESSI

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della lettera invito, sono a carico della ditta fornitrice, senza ulteriori oneri per l'Arnas Garibaldi, le spese relative a:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura, posa in opera delle apparecchiature e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno dell'apparecchiatura stessa ove i locali non sono ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, posa in opera, montaggio, installazione a regola d'arte e di assistenza al collaudo; dell'apparecchiatura;
- b) facchinaggio;
- c) spese di collaudo;
- d) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi;

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà la fornitura saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

La consegna, l'installazione e posa in opera delle apparecchiature con tutte le componenti richieste dovrà avvenire presso i locali della UOS Ingegneria Clinica e SIA dell'ARNAS Garibaldi di Catania, sito in Piazza Santa Maria del Gesù, n. 5 – Catania.

La Ditta dovrà fornire le apparecchiature con tutte le componenti richieste improrogabilmente entro e non oltre 70 gg dall'ordinativo di fornitura a pena di revoca dell'appalto, scorrimento di graduatoria, acquisto in danno, applicazione di penali, incameramento deposito cauzionale.

Il collaudo dovrà avvenire comunque entro i successivi 15 gg dalla consegna.

La consegna ed il collaudo dovranno essere concordati ed effettuati in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica e Servizio Informatico Aziendale con le modalità che verranno in seguito dettagliate.

In particolare:

5.1 - Trasporto e consegna

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali su indicati dall'Amministrazione ordinante entro le tempistiche richieste, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio,

installazione, posa in opera, funzionalità e collaudo. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente, dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il luogo e la data dell'avvenuta consegna, il numero di riferimento del documento di trasporto del fornitore, la quantità della fornitura oggetto del verbale di consegna.

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell'apparecchiatura.

5.2 - Verifica di conformità

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta le stesse si impegnano, nel caso in cui risultassero aggiudicatarie, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria clinica e servizio Informatico e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della consegna.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio Informatico Aziendale presso i locali della UOS Ingegneria Clinica e SIA. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali della UOS Ingegneria Clinica e SIA e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali

contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che potessero insorgere all'atto dell'impiego del prodotto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

5.3 Installazione, messa in funzione e collaudo delle attrezzature

L'avvenuta installazione, messa in funzione e collaudo delle attrezzature sarà sancita da apposito modulo, su cui il tecnico installatore della ditta aggiudicataria dovrà riportare le matricole delle apparecchiature installate e sottoscrivere la messa in funzione delle apparecchiature in oggetto.

L'installazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla consegna della merce e comunque concordata con il DEC.

Il collaudo ha lo scopo di verifica di funzionalità delle attrezzature oggetto dell'ordinativo e di non difformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Il collaudo dovrà avvenire contestualmente all'installazione con redazione di apposito verbale sottoscritto tra le parti (affidatario dell'apparecchiatura di quest'ARNAS, DEC e Rappresentante Azienda Fornitrice).

Qualora le apparecchiature installate risultassero difformi da quanto richiesto o presentassero delle anomalie di funzionamento, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di renderle conformi, oppure di sostituirle con altre idonee nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni solari dalla segnalazione formulata per iscritto dall'Amministrazione ovvero dal verbale redatto in contraddittorio. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione in danno

applicando le rispettive penali, ovvero affidando la fornitura alla ditta che segue in graduatoria l'aggiudicatario della gara.

In questo caso, la maggiore spesa da sostenersi per l'acquisto delle restanti apparecchiature sarà a carico del precedente aggiudicatario inadempiente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in ogni momento ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora, dopo una prima contestazione risolta positivamente, si ripetessero casi di forniture di apparecchiature, loro componenti e materiali, difformi da quanto prescritto e/o in contrasto con quanto offerto. Le eventuali contestazioni saranno formalizzate per iscritto e inviate a mezzo PEC.

5.4 - Garanzia

Sarà cura del fornitore attivare tutte le procedure per l'attivazione delle garanzie ed eventuali estensioni con la casa produttrice e fornire i dati di riferimento per attivare le richieste di intervento. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia di almeno 12 mesi per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), relativa - di tutti i prodotti.

5.5 - Servizio accessori

Il fornitore si obbliga a fornire i seguenti servizi Accessori:

- a) Assistenza full risk H24 per anni 3;
- b) n. 20 giornate professionali necessari per implementazione, installazione, configurazione, ed ogni altra attività necessaria, nessuna esclusa, alla corretta realizzazione/installazione dell'infrastruttura server. Tali giornate sono escluse dalle attività manutentive programmate e correttive.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti da personale qualificato in possesso delle seguenti certificazioni riscontrabili/dimostrabili mediante apposito certificato unipersonale da inserire come allegato all'offerta pena esclusione: Veem VMCE e VCP-DVC VMware.

Il Fornitore deve, inoltre rispettare le seguenti norme e disposizioni:

- a) DPR. 27/04/1955 n. 547 e DPR. 07/01/1956, norme sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- b) DPR. 19/03/1956 n. 303, norme Generali per l'igiene del lavoro;
- c) D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., norme in materia di sicurezza.

5.5.1 – Servizio accessorio di supporto e assistenza manutentiva full risk –

Il Fornitore si impegna a garantire, con decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo delle apparecchiature, il servizio accessorio di assistenza full risk H24 che dovrà essere operativo per tutta la durata del contratto, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo e-mail e/o PEC.

A tal fine si chiarisce che per tutti gli articoli oggetto del presente capitolato è obbligatoriamente richiesto manutenzione garanzia full risk H24, nella forma “tutto incluso, nulla escluso” di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla data di collaudo per singolo articolo.

I riferimenti del servizio dovranno essere indicati nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto. Il servizio di assistenza ed il supporto deve consentire all'Amministrazioni ordinante di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nel contratto;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami;
- richiedere interventi per manutenzione ed assistenza tecnica in garanzia

I numeri di telefono dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale ovvero, in alternativa, “numeri per servizi di addebito al chiamato”, denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi. Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni dell'anno H24.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dall'Amministrazione devono essere ricevute da un operatore addetto.

Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica “on site” e quindi porre in essere ogni attività necessaria per i ripristini funzionali, ovvero per la risoluzione dei malfunzionamenti per il periodo indicato e richiesto di garanzia per ciascuna attrezzatura, a partire dalla data di collaudo. Per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di assistenza, il fornitore verrà considerato l'unico referente e responsabile degli interventi nei confronti dell'Amministrazione. A tale riguardo la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente fornire i recapiti telefonici e di contatto, con indicazione dettagliata dell'orario di customer service, a cui dovranno essere inoltrate le richieste di assistenza tecnica.

La risoluzione del guasto, da effettuarsi presso l'ufficio ove le apparecchiature sono installate, dovrà avvenire, a titolo gratuito, entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla chiamata (la stessa potrà avvenire a mezzo comunicazione telefonica e/o mail), salvo la fornitura di muletti sostitutivi, Hardware e Software, nessuno escluso, di identiche caratteristiche, tali da poter consentire la replica dell'ambiente informatico/informativo istallato.

L'eventuale attrezzatura sostitutiva dovrà essere configurata in modo da sostituire quella in riparazione in tutte le sue funzioni. Di tale sostituzione, come della sua cessazione, dovrà essere data dettagliata comunicazione scritta alla Direzione Sistemi Informativi, ovvero al DEC, così come della avvenuta risoluzione del guasto e relativa chiusura dell'intervento.

Tale attività alimenterà il libretto macchina manutentivo dei dispositivi di che trattasi: una mancata rendicontazione di suddette attività determinerà l'applicazione di penali specifiche.

Si intende compreso nell'offerta ogni onere derivante dalla chiamata e quant'altro relativo all'intervento stesso, inclusi tutta la ricambistica necessaria in numero illimitato nessun componente escluso. In caso di inadempienza alle disposizioni precedenti verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.

Per ogni intervento di manutenzione in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito "verbale di manutenzione in garanzia", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della tipologia di intervento, delle attività svolte e dei livelli di servizio ottenuti; dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data e il luogo dell'avvenuto intervento;
- l'identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore all'atto dell'installazione);
- un identificativo unico dell'intervento;
- un identificativo unico della chiamata (corrispondente a quello assegnato dal Call Center all'atto dell'apertura della richiesta di intervento) ed il corrispondente orario e data di apertura;
- il numero delle apparecchiature oggetto del servizio;
- una descrizione delle attività svolte durante l'intervento;
- in caso di sostituzione di componenti, gli identificativi (*part number*) delle componenti sostituite e di quelle di rimpiazzo;
- l'orario e la data di inizio dell'intervento;
- l'orario e la data di termine dell'intervento;
- l'orario e la data di ripristino dell'operatività delle apparecchiature.

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato dell'Amministrazione, concluderà le attività di "Manutenzione in garanzia".

5.5.2 – n. 20 giornate professionali

Il Fornitore si impegna a garantire un complessivo numero di 20 giornate professionali necessari per l'implementazione, installazione, configurazione ed ogni altra attività necessaria, nessuna esclusa, alla corretta realizzazione/installazione dell'infrastruttura Server. Tali giornate sono escluse dalle attività manutentive programmate e correttive.

6. Organizzazione ed attivazione della fornitura

6.1 - Organizzazione della fornitura

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

Il Responsabile della Fornitura: è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

Per l'Amministrazione:

Il Direttore dell'Esecuzione: è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

6.2 - Documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura

6.2.1 - Ordinativo di fornitura

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza, alla presenza del Direttore dell'esecuzione, dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;
4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto

l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

6.2.2 - Fatturazione e pagamenti

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto della consegna presso quest'Amministrazione.

Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al contratto;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al numero del documento di consegna;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti.

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nel dettaglio di Offerta Economica.

I prezzi unitari di aggiudicazione, fissi e invariabili per tutta la durata del contratto salvo miglioramenti, rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione.

Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

I pagamenti sono altresì subordinati all'esito positivo del collaudo tecnico e funzionale delle apparecchiature eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dalla Stazione Appaltante.

7. Penali

In caso di inadempienza o di non osservanza delle clausole previste nel presente Capitolato non per cause di forza maggiore ma per responsabilità della società, saranno applicate a carico della società aggiudicatrice penali così calcolate:

a) Ritardo sui tempi di consegna

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore comporti un ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti dal presente Capitolato, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale nella misura del 1% del valore dell'intera fornitura, calcolata su ogni giorno lavorativo di ritardo. La penale sarà applicata fino ad un massimo corrispondente al 10% dell'importo complessivo del contratto. Oltre tale quota la ritardata consegna potrà essere considerata a tutti gli effetti negligenza contrattuale: sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e commettere la fornitura a terzi a danno del fornitore, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno arrecato.

b) Mancato rispetto delle condizioni di intervento in garanzia

Qualora si verifichi un inadempimento del fornitore rispetto ai tempi di intervento in garanzia di cui al presente capitolato, il fornitore è tenuto al pagamento di una penale nella misura di € 10,00 per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo fino al 15mo giorno solare rispetto ai tempi previsti da capitolato. Trascorsi i predetti termini, oltre alla penale maturata nel modo anzidetto, verrà addebitato in unica soluzione il 50% del valore del bene oggetto del ritardato intervento. Oltre i 15 giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia sarà considerato a tutti gli effetti negligenza contrattuale e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del maggiore danno arrecato.

Ulteriori penali

La stazione appaltante a suo giudizio insindacabile potrà applicare ulteriori penali (eventualmente cumulative a quelle precedentemente espresse) per tutti i casi non riconducibili ai paragrafi precedenti ma espressamente richiesti nel presente Capitolato.

In tal caso la penale da applicare corrisponderà ad € 50,00 giornalieri fino alla risoluzione documentata della problematica di che trattasi.

Art. 8 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Le penali decorrono automaticamente secondo i tempi e gli importi previsti, a giudizio insindacabile della stazione appaltante ovvero del DEC, senza essere in alcun modo subordinate alla relativa comunicazione al Fornitore.

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- Azienda Sanitaria e il nominativo del referente e/o RUP/DEC;
- Riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- Ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:
 - mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;
 - applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - esito positivo delle verifiche antimafia;
 - cessione di tutto o parte del Contratto;
 - subappalto non autorizzato;
 - ingiustificata sospensione della fornitura;
 - perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
 - comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che i prodotti forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico;
 - fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti;
 - per tentativo di frode;
 - nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce. In tal caso la risoluzione opererà per il lotto di riferimento;
 - quando l'Azienda committente dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
 - in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
 - o altre procedure concorsuali;
 - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
 - in applicazione della L.R. n. 15 del 20/11/2008 comma 2;
 - nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
 - nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. Nei casi espressamente sopra indicati, il Contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte dell'Amministrazione e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non

abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura;

4. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura;
5. La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'Azienda committente comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento del deposito cauzionale, a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

Art. 10 - Subappalto

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di avvalersi del subappalto.

2. L'Amministrazione, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l'idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto, procederà a rilasciare l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Appalto a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, l'ARNAS Garibaldi, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Appalto e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Art. 12 - Variazioni di titolarità

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all'art. 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2/08/2011.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella fornitura al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato;

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto. La indisponibilità a praticare le soprariportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria, la medesima ditta aggiudicataria, per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara, potrà chiedere di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca, solo ad un prezzo inferiore, ma omologo e che, se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica potrà essere fornito al posto di quello a suo tempo offerto consentendole, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

Art. 13 - Brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima

Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura e l'Appalto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 14 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L' ARNAS Garibaldi individua il Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) nella persona dell'Ing. Amato Sebastiano, Collaboratore Tecnico presso l'UOS Ingegneria Clinica e SIA, la quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà redigere il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

Art. 15 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, l'Amministrazione ha redatto apposito DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), prevedendo per la procedura in oggetto che i rischi da interferenza possono essere resi compatibili, ridotti o eliminati adottando le misure elencate nel documento, che non danno luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore, pertanto la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente contratto di fornitura ha stimato nulli i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza; resta tuttavia onere dell'ARNAS Garibaldi contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà

quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

Art. 16 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Appalto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Appalto e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione dell'Appalto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali l'Azienda Ospedaliera Garibaldi è contattabile all'indirizzo e-mail: d.morales@ao-garibaldi.ct.it.

7. Nell'ambito del singolo Contratto che verrà concluso sulla base delle previsioni della presente procedura di gara, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 17 - Disciplina applicabile

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente appalto di gara e relativi allegati.

Art. 18 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Appalto o relativa al singolo contratto di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Catania.

Art. 19- Spese contrattuali e spese per servizi accessori alla fornitura

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Appalto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Appalto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

3. Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della lettera invito e del presente appalto, sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a servizi accessori alla fornitura:

- a) Trasporto, imballaggio, fornitura dei prodotti;
- b) facchinaggio;
- c) ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di cui trattasi;

Art. 20 - Codice di comportamento e Patto di integrità

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accettare:

- a. il "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- b. il "Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.



2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Art. 21 - Clausola finale

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Appalto e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Appalto o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Il RUP

Dirigente Responsabile UOS Ingegneria Clinica e SIA

Ing. Pasquale Casillo

Il Responsabile UOC

Settore Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo
